

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207
"REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CON ATTENZIONE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA'
E ALLE COMPETENZE SULLA VERIFICA

Leonardo Draghetti

Torino, 12 aprile 2011

L'obiettivo di queste slide è quello di accompagnare visivamente l'intervento sull'argomento che mi è stato chiesto di svolgere. Intendo perciò presentare le principali novità del nuovo Regolamento (DPR 207/2010) con alcune riflessioni sull'importanza che la progettazione riveste per le stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi generali che sono alla base della volontà del legislatore di regolamentare con appositi istituti non solo i diversi livelli di progettazione ma anche gli aspetti del procedimento che sono a garanzia del raggiungimento degli obiettivi per la realizzazione dei contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari.

Così, allo stesso modo, tratteremo le novità sulla parte della verifica e validazione del progetto, per la prima volta disciplinata in modo organico, cercando di sottolineare quali sono i presupposti per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità.

Infine, una valutazione: se in prima analisi tali aspetti possano soddisfare le diverse esigenze degli attori in campo, tenendo comunque conto che questo Regolamento non è un regolamento di esecuzione (che stabilisce in dettaglio quanto è previsto nella legge e che è sottoposto ai limiti di cui all' art. 4 delle Disposizioni sulla legge in generale) ma è un regolamento di attuazione e di integrazione del Codice dei contratti. Esso contiene quindi disposizioni che integrano e completano le norme del Codice dei contratti. Va ricordato infatti che durante l'iter di approvazione del nuovo Regolamento una sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità dei contenuti del Codice ed anche delle norme del Regolamento applicative del Codice stesso.

Parte II

Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Il Titolo II va suddiviso a sua volta in due gruppi:

- Artt. 14-43: Progettazione
- Artt. 44-59: Verifica e validazione del progetto

La seguente analisi di comparazione si concentra sul TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO, che si estende dall'art. 14 – *Studio di fattibilità* all'art. 59 - *Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica*.

Tra i punti più significativi del nuovo Regolamento va evidenziata l'introduzione della definizione dei contenuti dello studio di fattibilità (articolo 14), con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali è posto a base di gara ai sensi degli articoli 58 (*Dialogo Competitivo*) e 153 (*Finanza di progetto*) del Codice degli appalti.

Negli articoli da 44 a 59 troviamo la verifica e la validazione del progetto.

Di seguito approfondiremo le più rilevanti novità, in particolare:

1) le finalità della verifica che deve accertare, inoltre, la completezza della progettazione, la coerenza del quadro economico e l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, la possibilità di ultimazione entro i termini previsti.

2) i soggetti abilitati a fare la verifica: può essere fatta da strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.

Il Titolo II disciplina la progettazione e la verifica del progetto



COSA CAMBIA NELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE?

Nell'ambito della progettazione e della verifica dei progetti, le principali novità del nuovo regolamento sono:

- l'introduzione dei contenuti dello studio di fattibilità
- l'individuazione dettagliata dei contenuti degli elaborati progettuali
- la definizione di una rigorosa procedura di verifica dei progetti che dovrebbe ridurre le varianti in corso d'opera e il contenzioso relativo alla fase di esecuzione.

COSA CAMBIA NELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE?

La risposta, in estrema sintesi, è la seguente: per la progettazione e la verifica dei progetti le principali novità del nuovo Regolamento sono:

- l'introduzione del nuovo istituto dello studio di fattibilità e dei suoi contenuti;
- l'individuazione dettagliata dei contenuti degli elaborati progettuali: con specificazione delle relazioni specialistiche, degli elaborati progettuali stessi e dei quadri economici;
- la definizione di una rigorosa procedura di verifica dei progetti che dovrebbero ridurre le varianti in corso d'opera e il contenzioso relativo alla fase di esecuzione dell'opera.

Il nuovo Regolamento, infatti, richiede maggiore accuratezza in tutte le fasi progettuali, dallo studio di fattibilità al documento preliminare alla progettazione, ai tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).

Particolare attenzione è dedicata alle possibili interferenze delle opere (in particolare delle opere a rete), interferenze che devono essere individuate e risolte tutte in fase progettuale.

Art. 14
Studio di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:
- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
 - b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
 - c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
 - d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
 - e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale

segue

Rispetto alle condizioni preliminari di avvio del processo di progettazione, la novità più importante è costituita dall'inserimento del nuovo articolo 14 *Studio di fattibilità*. Esso colma una lacuna legislativa e, soprattutto, fornisce un quadro preciso per l'illustrazione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare.

Due sono i commi che lo compongono e che forniscono indicazioni dettagliate sugli elementi necessari al suo compimento. Una **relazione illustrativa** nella quale, oltre alle informazioni sull'inquadramento territoriale, si richiede di illustrare le alternative progettuali, le eventuali criticità emergenti ed una stima sommaria dell'intervento; un supporto cartaceo costituito da **elaborati progettuali** stabiliti dal responsabile del procedimento.

Lo studio di fattibilità ha peraltro, fra i suoi **contenuti essenziali**, l'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali **componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative, nonché la descrizione**, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, **dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce**, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché, infine, l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

2. Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:

a) relazione illustrativa generale contenente:

1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:

- 1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;
- 1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;

2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:

- 2.1. al bacino d'utenza;
- 2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
- 2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;

segue

Nel comma 2 dell'articolo 14 si fa specifico riferimento alla fattispecie in cui lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli art. 58 (*Dialogo competitivo*) e 153 (*Finanza di progetto*) del Codice.

Quando lo studio di fattibilità è posto a base di gara (salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare) si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa generale contenente:

- 1) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento
- 2) l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione.

3. l'analisi delle alternative progettuali:
 - 3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
 - 3.2. matrice delle alternative progettuali;
 4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:
 - 4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
 - 4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;
- b) relazione tecnica** contenente:
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;
 2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici;
 3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
 4. cronoprogramma;
 5. stima sommaria dell'intervento secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, con l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;

Al punto 3 (art. 14, co. 1, lett. a) relativo alla relazione illustrativa generale, troviamo l'**analisi delle alternative progettuali**.

Al punto 4, lo **studio dell'impatto ambientale** riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili alternative progettuali.

La lettera b) indica i contenuti della relazione tecnica: cinque punti.

Il punto 5 indica la stima sommaria dell'intervento (opere o i lavori), applicando i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio, con indicazione che in caso di assenza di costi standardizzati si applicano parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

L'Allegato A "categorie di opere generali e specializzate", definisce "opera" o "intervento" un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;

d) elaborato tecnico-economico contenente:

1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.

Altri aspetti importanti che devono comporre lo studio di fattibilità definiti dall'art. 14, co. 2, sono:

c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;

d) elaborato tecnico-economico contenente:

1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.

In sintesi, possiamo definire due casi per la definizione dello studio di fattibilità:

1) **In via ordinaria**, fatto dall'Amministrazione o da strutture esterne, per poi definire gli ulteriori livelli di progettazione per mettere a base di gara i successivi livelli di progettazione. In questo caso il contenuto dello studio di fattibilità sarà snello: relazione illustrativa che descrive le caratteristiche funzionali, tecniche gestionali con analisi dello stato di fatto.

2) **In via speciale**, se lo studio di fattibilità è posto a base di gara i suoi contenuti tendono ad avvicinarsi ai contenuti del preliminare. Infatti, la relazione illustrativa descrittiva, viene ad articolarsi in una relazione descrittiva generale: relazione tecnica e con analisi dei costi delle possibili alternative che possono essere eseguite nel corso della redazione del progetto.

Lo studio di fattibilità è l'elemento più innovativo.

E' stato predisposto in accordo con le linee guida dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali linee guida sono state utilizzate per i lavori che hanno portato alla redazione dell'istituto dello studio di fattibilità stesso nel nuovo Regolamento.

Art. 15

Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

(artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata **a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto**, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, **miglioramento del rendimento energetico**, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità **tecnica ed ambientale** dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo **93**, comma 2, **del codice**, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo, esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. **Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.** (segue)

In neretto sono indicate le novità del nuovo Regolamento rispetto al d.P.R. 554/1999. L'articolo 15 accorpa in sé gli artt. 15 e 16 del d.P.R. 554. In esso si evidenzia in maniera chiara la necessità di tener conto dei **principi di sostenibilità ambientale** e di **miglioramento del rendimento energetico**. Sono soprattutto da sottolineare:

- la nuova configurazione "flessibile" del percorso di progettazione, con un più esplicito riferimento alla possibilità da parte del RUP di integrare o ridurre le fasi ed i livelli di progettazione;
- il coinvolgimento del responsabile del procedimento a motivare il livello di definizione richiesto nella progettazione, a redigere un documento preliminare nel quale si definiscono i contratti, le scelte delle procedure e i tipi di schema di contratto di appalto.

Il terzo comma rappresenta **un'assoluta novità**: il responsabile del procedimento redige un "documento preliminare", un modello di piano di progettazione i cui presupposti sono il controllo e la verifica dei contenuti della progettazione (salvaguardandone la qualità).

Nota

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: Art. 93 - Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

5. Il responsabile del procedimento **redige** un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto **e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:**

- a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
- b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
- c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, varrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rimangono sostanzialmente inalterati i contenuti tecnici del DPP

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

Il comma 5 dell'art. 15 mantiene in capo al RUP il compito di redigere il Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (DPP), con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e specificando i seguenti aspetti procedurali:

a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro; b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata; c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Rimangono sostanzialmente inalterati i contenuti tecnici del DPP, in particolare:

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; d) delle regole e norme tecniche da rispettare; e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento; g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edili delle attività ed unità ambientali; i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

Il comma 7 rappresenta una novità in quanto indica le integrazioni del DPP nel caso specifico di **concorso di progettazione**.

NOTA

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. comma 7.

Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici comma 1:

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Art. 16
Quadri economici
(art. 17, d. P. R. n. 554/1999)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a. 1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a. 2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, **ivi inclusi i rimborsi previa fattura;**

2 - rilievi, accertamenti e indagini;

3 - allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5 - acquisizione aree o immobili, **pertinenti indennizzi;**

6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'assicurazione dei dipendenti, **l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 4, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nonché le spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione all'intervento;**

8 - spese per attività **tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;**

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12 - I. V. A ed eventuali altre imposte **e contributi dovuti per legge.**

L'art. 16 sui quadri economici, che accompagnano i diversi livelli di progettazione, che prevede espressamente l'accantonamento delle somme necessarie per le compensazioni dovute agli appaltatori per gli aumenti eccezionali dei materiali; quindi si viene ad assicurare la disponibilità finanziaria per l'adeguamento del prezzo dei materiali e viene di fatto eliminata qualsiasi responsabilità od onere aggiuntivi per l'appaltatore nei casi di ritrovamento nel sottosuolo di sottoservizi.

Anche nell'articolo relativo ai quadri economici si ravvisano piccole ma significative novità: l'indicazione specifica degli oneri della sicurezza e, in particolare, l'indicazione delle spese connesse all'attività di verifica e validazione del progetto.

Nota

Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92 *Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti* ([art. 95, D.P.R. n. 554/1999](#))

1. *Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.*

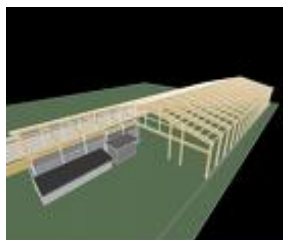
2. *Per i raggruppamenti temporanei*

4. Per i soggetti di cui all'[articolo 34, comma 1, lettera f-bis\), del codice](#), si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

Art. 133 *Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione*

3. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante, al fine di individuare gli eventuali ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall'avviso di gara originario.

4. Il subentrante può avvalersi dei subappaltatori già autorizzati, nei limiti di quanto costoro non abbiano eseguito per conto del contraente.



IL PROGETTO PRELIMINARE



Di seguito, vedremo sinteticamente il maggiore dettaglio dei livelli di progettazione preliminare e definitivo, soprattutto per quanto riguarda i contenuti delle relazioni descrittive con più dettagli.

Contenuti descrittivi: relazione delle strutture, relazione geologica, relazione geotecnica e anche gli elaborati grafici con differenziazione dei contenuti a seconda se opera puntuale (edificio di civile abitazione), rispetto a quello dell'opera lineare (ad esempio un'opera come infrastruttura stradale o ferroviaria).

Tale elenco non è tassativo, ma sarà compito del RUP ridurre o ampliare i contenuti della progettazione con propria motivazione. Questa possibilità che prevede la norma, va sicuramente interpretata come uno strumento di flessibilità in capo al RUP.

Se leggessimo la norma solo guardando ai contenuti richiesti, ad una lettura superficiale ciò potrebbe apparire solo come un aumento dei contenuti e della burocrazia (elaborati, planimetrie, scale di diverso tipo, corografie), ma in realtà la norma prevede la possibilità in capo al RUP di scegliere motivatamente i contenuti.

Si è cercato di mantenere un parallelismo tra l'opera ordinaria simile ai contenuti di un'opera strategica, ma con la flessibilità di calibrare il contenuto effettivo della progettazione della singola opera. La *ratio* di questa flessibilità che crea una sorta di contrappeso al maggior grado di dettaglio dei contenuti dei diversi livelli progettuali, è stata pensata declinando il progetto a seconda delle fattispecie della singola opera, tenendo conto dell'esperienza dell'amministrazione e in particolare del RUP.

Allegato XXI "contenuti progettazione per le infrastrutture strategiche alle grandi opere" (Sezione 1 Progetto preliminare; Sezione II Progetto definitivo; Sezione III Progetto esecutivo; Sezione IV Validazione dei progetti (verifiche e validazioni dei progetti)).

SEZIONE II - PROGETTO PRELIMINARE
Art. 17
Documenti componenti il progetto preliminare
(art. 18, d. P. R. n. 554/1999)

- 1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.**
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, **salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:**
a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; **d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;** e) planimetria generale e **elaborati grafici;**
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; g) calcolo sommario della spesa; **h) quadro economico di progetto;** i) **piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli Immobili.**

segue

Nell'art. 17, che definisce i documenti che compongono il progetto preliminare, appare evidente l'intenzione espressa nel nuovo Regolamento di anticipare per quanto possibile le decisioni di natura progettuale.

La *ratio*: già in fase di progetto preliminare vengono infatti richiesti contenuti e approfondimenti tali da obbligare il progettista ad affrontare e risolvere da subito problematiche di cui il precedente d.P.R. 554/1999 prevedeva lo svolgimento solo nel progetto definitivo.

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del Cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, **nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;**

b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) **è redatto uno schema di contratto.**

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i **criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.**

Particolare attenzione viene posta, sin dalla fase di progettazione preliminare, agli aspetti connessi alla gestione della sicurezza.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 17, contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

E' utile segnalare un'importante novità prevista al comma 4: qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i **criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.**

Art. 18

Relazione illustrativa del progetto preliminare

(art. 19, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:

- a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
- b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;
- c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Nel dettaglio:

- a) scelta delle alternative:
 - descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
 - illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
- ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.

segue

Il comma 1 lettera a) dell'art. 18 pone immediatamente l'accento sulla valutazione delle alternative che hanno determinato la soluzione progettuale selezionata supportata da elaborati grafici; in sostanza la relazione illustrativa sarà un documento che giustificherà la scelta progettuale adottata a fronte di alternative che dimostrano e quindi attestano la validità del progetto.

b) progetto della soluzione selezionata:

- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:
- l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- l'accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

segue

c) aspetti economici e finanziari:

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

Art. 19

Relazione tecnica

(art. 20, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. **Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:**

- a) geologia;
- b) geotecnica;
- c) sismica;
- d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
- e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
- f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
- h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- i) architettura e funzionalità dell'intervento;
- l) strutture ed opere d'arte;
- m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- n) impianti e sicurezza;
- o) idrologia;
- p) idraulica;
- q) strutture;
- r) traffico.

segue

Dal confronto tra la relazione tecnica del precedente Regolamento (nella quale si richiedeva lo "sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione" senza specificare nel dettaglio quali fossero gli studi necessari) e quella del nuovo Regolamento emerge la richiesta di "descrivere nel dettaglio le indagini effettuate" integrando la motivazione delle scelte tecniche del progetto. L'articolo elenca inoltre i principali argomenti che dovranno essere affrontati nella relazione tecnica. Il Responsabile del procedimento, nei casi di adeguamento/ampliamento, può richiedere integrazioni inerenti i caratteri storici, tipologici, costruttivi ed eventualmente la destinazione finale prevista per la zone dismesse.

2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

- a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;
- b) la destinazione finale delle zone dismesse;
- c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).

Nel caso di interventi su opere esistenti è previsto che la relazione tecnica si componga di ulteriori contenuti.

**Sintesi delle novità del nuovo Regolamento
nei successivi articoli del progetto preliminare**

Art. 21

Elaborati grafici del progetto preliminare

(art. 22, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 22

Calcolo sommario della spesa e quadro economico

(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 23

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

(art. 24, d.P.R. n. 554/1999)

All'articolo 21, nell'elencazione degli elaborati grafici previsti nel progetto preliminare, vi è una netta implementazione nel numero e, soprattutto, si indicano in modo dettagliato e restrittivo le scale da adottare per ciascun elaborato grafico.

All'articolo 22 vengono unificati il calcolo sommario della spesa e il quadro economico. Il comma 1, riferito al calcolo sommario della spesa, specifica che esso deve essere determinato dalla valutazione economica che alle opere si deve dare coinvolgendo l'Osservatorio dei lavori pubblici in una valutazione dei costi standardizzati sulla base dei prezzi a loro parametrati.

Il nuovo comma 3 implementa il quadro economico di un piano economico di massima di copertura della spesa nei casi specifici della concessione.



IL PROGETTO DEFINITIVO



Sintesi delle novità del nuovo Regolamento nei successivi articoli del progetto definitivo

Art. 24

Documenti componenti il progetto definitivo

(art. 25, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 25

Relazione generale del progetto definitivo

(art. 26, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 26

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

(artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 27

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

(art. 29, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 28

Elaborati grafici del progetto definitivo

(art. 30, d.P.R. n. 554/1999)

segue

Anche per quanto riguarda i contenuti del progetto definitivo le modifiche più rilevanti riguardano le relazioni tecniche, per le quali viene richiesto un approfondimento delle diverse tematiche affrontate molto superiore al precedente.

La documentazione che compone il progetto definitivo deve essere costituita da elaborati grafici, descrittivi e di costo estremamente dettagliati; essi dovranno produrre risultati tali da discostarsi in maniera non significativa dal successivo livello di progettazione. In sostanza il progettista del definitivo è tenuto a produrre i dettagli costruttivi e architettonici che devono anticipare quelli previsti nel progetto esecutivo; inoltre è tenuto a "censire" e a produrre le risoluzioni delle eventuali interferenze.

Nell' art. 26, comma 1, va segnalata una prima importante novità: "A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, **almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.**"

E' evidente la *ratio* del comma indicato, che tende a far coincidere i due livelli di progettazione, in particolare a livello tecnico e di costo.

Altra novità da segnalare è che tra i documenti costituenti il progetto definitivo **deve essere allegata una relazione sulle interferenze e, per ogni interferenza, la specifica soluzione del problema, con definizione dei relativi costi e tempi.** La disposizione sottopone il progettista a considerare e studiare il progetto non soltanto nella sua impostazione generale ma anche con specifico riferimento a tutte le situazioni che interferiscono con il progetto stesso (attraversamenti, sottoservizi) mediante planimetria con individuazione di tutte le interferenze in scala non inferiore a 1:2000, relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze e progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza.

Il costruttore avrà così maggiori garanzie in merito agli oneri cui andrà incontro ed inoltre si eliminerà ogni responsabilità aggiuntiva a carico dell'appaltatore.

L'articolo 27 sullo studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale non ha subito modifiche.

L'articolo 28 **descrive in modo molto dettagliato gli elaborati grafici che devono rappresentare il progetto definitivo.** Per ciascuna categoria di lavori vengono elencati non solo gli elaborati ma anche la scala minima da adottare nella rappresentazione grafica, salve diverse indicazioni del responsabile del procedimento. Al comma 2 si specifica da subito che le successive prescrizioni sono da adottarsi per gli edifici, mentre al comma 3 che le stesse hanno valore anche per le opere puntuali. Nel precedente Regolamento questo tipo di informazione veniva fornita solo al comma 3.

Art. 29

Calcoli delle strutture e degli impianti

(art. 31, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 30

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

(art. 32, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 31

Piano particellare di esproprio

(art. 33, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 32

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

Rispetto a quanto contenuto nell'articolo 31 del d.P.R. 554/1999 è stato cassato dal titolo l'aggettivo "preliminari"; i calcoli delle strutture verranno quindi approfonditi ad un livello tale da non avere significative differenze nel successivo livello di progettazione esecutiva. Infatti, possono essere compiute analoghe considerazioni per lo sviluppo dei calcoli, per i quali è richiesto un livello di definizione tale da consentirne la leggibilità e la verifica.

L'articolo 30 non ha aggiunto nulla al nuovo Regolamento.

L'articolo 31 prevede di ricomprensere nell'ambito del Piano particellare degli espropri anche "le altre interferenze che richiedono espropriazioni".

L'art. 32, concernente il computo metrico estimativo nell'ambito della progettazione definitiva, ribadisce la necessità di applicare i prezzi unitari desunti da prezzari aggiornati e, relativamente agli elementi di composizione dei prezzi, porta dal 15 al 17 la percentuale massima delle spese generali (range quindi tra 13 e 17%). Il nuovo comma 4 elenca dettagliatamente le voci di spesa che rientrano nelle spese generali.

Innovazione per le spese generali: è stata elevata la percentuale massima delle spese generali dal 15 al 17%, per tenere conto degli effettivi maggiori oneri a carico delle imprese (oneri sia come la garanzia globale, sia sotto il profilo della sicurezza); si è ritenuto utile normare, chiarendo cosa si intenda per spese generali (motivo di contenzioso). La base orientativa a cui si è fatto riferimento è stata una vecchia circolare del Ministero dei lavori pubblici degli anni '50 che ha fornito indicazioni utili per definire le "spese generali", anche per eliminare forme di contenzioso determinate ad esempio dall'inserimento o meno di alcune spese generali fra gli oneri a base di gara.

Nel nuovo comma 7 viene espressamente richiesto di aggregare le rispettive categorie di appartenenza allo scopo di individuare, a scelta del concorrente, le categorie subappaltabili secondo le indicazioni di cui alla lettera b).

Un altro elemento nuovo e trasversale nella progettazione, richiamato nel capitolato generale e nello schema di contratto, è la definizione delle categorie omogenee. Nell'articolo sulle varianti il Codice dei contratti richiama le categorie di lavorazione che si devono valutare per poter considerare le varianti entro o meno il 5%. Perciò la ratio è stata quella di collegare le categorie proprie così come sono individuate nel Regolamento riportando le categorie ex DPR 34, le Og e OS, con le categorie vere e proprie che vado a disciplinare nel capitolato generale, collegando le categorie DPR 34 (categorie di lavorazioni che sono significative al fine del calcolo delle varianti) per evitare la soglia di indeterminatezza del 5% (o del 10% per lavori afferenti a beni culturali), senza giungere a quei margini di approssimazione che sortivano molti contenziosi.



IL PROGETTO ESECUTIVO



Sintesi delle novità del nuovo Regolamento nei successivi articoli del progetto esecutivo

Art. 33

Documenti componenti il progetto esecutivo

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 34

Relazione generale del progetto esecutivo

(art. 36, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 35

Relazioni specialistiche

(art. 37, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 36

Elaborati grafici del progetto esecutivo

(art. 38, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 37

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

(art. 39, d.P.R. n. 554/1999)

segue

L'articolo 33 rimane invariato.

All'articolo 34 l'unica novità da segnalare è l'*abrogazione del 3° comma dell'articolo 34* che riguardava la relazione generale dei progetti per gli **interventi complessi** di cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettere h) ed i), **inerenti rispettivamente lavori di beni del patrimonio culturale ed i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari**.

All'articolo 35, *nel nuovo comma 1*, si specifica che **le relazioni del progetto esecutivo sono costituite, oltre a quelle contenute nel progetto definitivo, da eventuali indagini aggiuntive nel caso si siano apportate modifiche rispetto al progetto definitivo**.

All'articolo 36, viene annullata l'imposizione della scala da adottare negli elaborati grafici; la scelta della scala deve essere fatta in funzione dell'opera da eseguire in modo da evitare discutibili interpretazioni.

L'unica novità di rilievo all'articolo 37 riguarda *il nuovo comma 9* che, coerentemente con tutto l'impianto del nuovo Regolamento, ancora una volta **ribadisce il ruolo centrale del responsabile del procedimento il quale indicherà la congruenza delle scale adottate negli elaborati grafici al fine di non ingenerare discutibili interpretazioni**.

Art. 38

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

(art. 40, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 39

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 40

Cronoprogramma

(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 41

Elenco dei prezzi unitari

(art. 43, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 42

Computo metrico estimativo e quadro economico

(art. 44, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 43

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

(artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)

L'articolo 38 reca un contenuto innovativo ai [commi 8 e 9](#). Infatti, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono approvati dal direttore dei lavori successivamente agli aggiornamenti determinati dalle scelte dell'esecutore dell'opera e dalle eventuali varianti approvate dallo stesso direttore dei lavori. Al [conferimento dell'opera terminata](#) il **programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione** forniranno tutte le informazioni utili alla manutenzione e alla gestione delle attrezzature e degli impianti.

Al comma 9 si prevede che "il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice".

Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici: se il RUP, per le fattispecie previste ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93, ritiene insufficienti o eccessive provvederà ad integrarle ovvero a modificarle.

All'articolo 39, già nella rubrica, si anticipa [una importante novità](#): **il comma 3 prevede il quadro di incidenza della manodopera, documento sintetico, diretto a considerare la congruità del costo del lavoro con riferimento allo specifico contratto.**

Il quadro definisce l'incidenza percentuale della **quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera e viene considerato dalla stazione appaltante anche ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta**. Sicuramente questa novità andrà tenuta in considerazione rispetto alle novità sul DURC: nel 2011 è in corso, dopo l'avviso comune siglato il 28 ottobre 2010 da tutte le associazioni imprenditoriali e sindacali, la sperimentazione dell'indice di congruità della manodopera per ogni singolo cantiere. Dal 1° gennaio 2011 il ricevimento del DURC sarà possibile solo dopo le due verifiche effettuate dalle casse edili, insieme ad INAIL e INPS: regolarità contributiva e rispetto degli indici di congruità della manodopera.

Una novità dell'articolo 40 prevede che il **cronoprogramma si componga di un diagramma esaustivo sulle tempistiche e sui costi delle lavorazioni autonomamente gestibili.**

Nessuna modifica all'articolo 41 circa l'elenco dei prezzi unitari.

All'articolo 42 relativo al **computo metrico estimativo del progetto esecutivo, il comma 2 è implementato dall'indicazione di utilizzo delle quantità delle singole lavorazioni**. Esse, dopo essere state raggruppate in forma tabellare, definiscono i gruppi di categorie di cui all'articolo 3 comma 1 lettera s).

(s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'[articolo 132, comma 3, del codice](#).

L'articolo 43, relativo allo schema di contratto, non viene modificato, [mentre il capitolato speciale d'appalto subisce una sostanziale modifica](#): negli interventi definiti complessi di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, **vengono eliminate le classi di lavorazioni suddivise per importanza** (critica, importante, comune, previste nel 554/99) e [sostituite da un "piano per i controlli di cantiere"](#) che [nel corso delle fasi del lavoro definisce un programma delle verifiche al fine di "rilevare il livello prestazionale \(qualitativo e quantitativo\)"](#). Inoltre, nel nuovo Regolamento, per gli interventi i cui corrispettivi sono a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie viene desunto dallo schema di contratto e non dal capitolato speciale d'appalto.

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

ART. 357 - Norme transitorie

[...] 2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione) **non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.**

Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV, del [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#).

Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).

L'IMPATTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

LE ATTIVITA' DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

ASPETTI DI METODO

- *Separazione concettuale tra le attività di verifica e le attività di validazione*

ASPETTI DI MERITO

- *Soggetti abilitati ad effettuare le attività di verifica del progetto*
- *Obiettivi della verifica e modalità di svolgimento*



L'istituto della verifica del progetto

Il progetto è posto al centro dell'opera pubblica e ne diventa fondamentale la qualità. Per eliminare il contenzioso il progetto non deve contenere carenze o indeterminanze; deve essere perfezionato al punto da poter essere posto a base di gara.

Da questo obiettivo nasce l'istituto della verifica del progetto. Storicamente veniva già previsto nella "Merloni bis" e poi modificato dalla "Merloni quater" nel 2002 prevedendo anche verifiche di soggetti interni o esterni alla pubblica amministrazione. Tale novità dell'istituto della verifica del progetto rimandava ad un regolamento specifico per disciplinare la verifica del progetto. Quindi, fino al 2002 con il DPR 554/1999 disciplinava sinteticamente la verifica e validazione progetto: verifica del progetto sul preliminare e validazione sul progetto definitivo.

Le novità della "Merloni quater" che prevedevano le verifiche del progetto effettuate anche da soggetti interni o esterni certificati alla pubblica amministrazione, prevedevano un successivo regolamento per le opere ordinarie. Realizzato ma non ancora promulgato, tale lavoro è stato ripreso nel 2005 con il d.Lgs 189/2005 per le infrastrutture strategiche, e riportate nel 2006 nel Codice dei contratti pubblici.

Con il nuovo Regolamento le norme sulla verifica del progetto che entreranno in vigore l'8 giugno 2011 rappresentano di fatto la sintesi del percorso storico descritto sull'istituto della verifica del progetto.

Capo II – Verifica del progetto

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto (art. 44)

Finalità della verifica (art. 45)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6 del Codice le finalità della verifica sono definite puntualmente dall'articolo 45, comma 1, del Regolamento che tendono ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione, ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

L'articolo 45 secondo comma del Regolamento individua gli aspetti della progettazione che occorre accertare per la sua **verifica**: essi riguardano, come si evince dalla loro puntuale elencazione, la completezza, la coerenza con il quadro economico, l'appaltabilità, la durata dell'opera, l'esclusione di eventualità di varianti e di contenzioso per l'iscrizione di conseguenti riserve, la congruità e il rispetto dei termini per l'ultimazione dell'opera, la sicurezza, l'adeguatezza dei prezzi unitari, e gli oneri di manutenzione. Tale comma rimanda la verifica ai criteri generali dell'articolo 52.

Con riferimento alla Parte II, Capo II, abbiamo come norma primaria l'art. 112 del Codice dei contratti pubblici. Il Regolamento di attuazione, dall'art. 44 fino al 59, prevede che la verifica del progetto va effettuata sempre su ciascun livello di progettazione. Questo nuovo elemento del Regolamento caratterizza le **opere ordinarie**. La verifica avviene nel corso dell'iter della progettazione per ogni livello di progettazione. Per le opere strategiche nell'allegato XXI del Codice c'è una differenza, infatti si prevede la sola verifica e validazione del progetto unicamente per il progetto posto a base di gara. La regola è che l'appalto avviene sul progetto preliminare affidando a concessione o tramite contraente generale il quale procede con la sua autonomia a predisporre i diversi livelli di progettazione approvati dalla stazione appaltante.

La verifica del progetto non va intesa come un atto che la stazione appaltante pone in essere alla fine del percorso, ad esempio per il progetto preliminare, ma deve essere un'attività svolta in parallelo durante la fase di formazione del progetto stesso.

Nel momento della predisposizione del documento preliminare alla progettazione, oltre all'affidamento degli incarichi di progettazione, si dovrà indicare, fin dall'inizio, il soggetto che dovrà seguire la verifica del progetto con rapporti trimestrali o mensili per l'attività di progettazione così come articolata nelle tre fasi.

L'ambito di applicazione (articolo 44) delle disposizioni in materia di verifica dei progetti fa riferimento all'articolo 93 del Codice che definisce i livelli di progettazione per gli appalti e concessioni di lavori; il comma 6 dello stesso articolo rimanda al Regolamento per stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, in funzione delle diverse categorie di lavori e delle tipologie di intervento, tenendo presenti le esigenze di gestione e manutenzione.

In particolare, viene specificato che la verifica del progetto (art. 45, comma 1 del Regolamento) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione, ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Il comma 2 dell'articolo 45 definisce gli aspetti della progettazione che occorre accertare per la verifica del progetto.

Per quanto concerne i criteri generali della verifica, il Regolamento, all'art. 52, specifica che le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

affidabilità; completezza ed adeguatezza; leggibilità, coerenza e ripercorribilità; compatibilità; intendendosi per:

a) **affidabilità**: 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) **completezza ed adeguatezza**: 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) **leggibilità, coerenza e ripercorribilità**: 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) **compatibilità**: 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a. inserimento ambientale; b. impatto ambientale; c. funzionalità fruibilità; d. stabilità delle strutture; e. topografia e fotogrammetria; f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; g. igiene, salute e benessere delle persone; h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i. sicurezza antincendio; l. inquinamento; m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei costi; o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Questo, in sintesi, il contenuto della verifica: è diversa dalla progettazione, non si tratta di una riprogettazione del verificatore, il quale controlla ad esempio se il progetto ha tutti gli elaborati previsti e indicati dal RUP; accerta la rispondenza del progetto alle prescrizioni fornite dai diversi organi nel corso dell'iter approvativo (es. nella conferenza dei servizi) e la presenza del piano di sicurezza e di coordinamento; verifica il rispetto delle norme tecniche compresi gli aspetti di sicurezza sismica; svolge l'indagine a campione sui criteri utilizzati, e, per i progetti strutturali, verifica la correttezza dei calcoli, **senza mettere in discussione i criteri del progettista tranne in caso di errore palese**; si assicura, infine, che sia stato utilizzato un prezzario aggiornato (ai sensi dell'art. 133, co. 8 del Codice). Quest'ultimo elemento di contenuto della verifica è di grande delicatezza, infatti l'utilizzo di un prezzario non aggiornato è spesso oggetto di contenzioso.

Art. 46

Accreditamento

Gli organi di accreditamento

L'art. 46 del Regolamento individua gli organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001: gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Le **procedure di accreditamento** sono demandate ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C** e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Nota

UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Titolo: Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO/IEC 17020 (edizione Settembre 2004). La norma specifica i criteri generali per la competenza degli organismi imparziali che svolgono attività di ispezione, indipendentemente dal settore interessato. Essa definisce inoltre i criteri di indipendenza.

Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

	PROGETTO REDATTO INTERNAMENTE	PROGETTO REDATTO ESTERNAMENTE
importo inferiore a euro 1.000.000 (euro 4.845.000 per opere a rete)	il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.	
importo compreso tra euro 1.000.000 e 4.845.000	gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso	gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
importo compreso tra euro 4.845.000 e 20.000.000	gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità certificato in conformità a UNI EN ISO 9001	
importo superiore a euro 20.000.000	l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B.	
Le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In caso contrario, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di Tipo B e la certificazione del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).		

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Codice.
2. Le strutture, di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:
 - a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
 - b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - 1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);
 - 2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
 - 3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'*articolo 28, comma 1, lettera c), del codice (4,845 milioni di euro)*, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

I SOGGETTI COINVOLTI:

CASO 1

**VERIFICHE EFFETTUATE MEDIANTE
STRUTTURE ESTERNE**



Art. 48

Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

	< 1MEuro per opere puntuali < 4,845 MEuro per opere a rete	< 20 MEuro	> 20 MEuro
Soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), <u>SENZA</u> sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001			
Soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), <u>CON</u> sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001			
Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020			
<i>Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici può accreditare gli Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del Codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.</i>			

Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici può accreditare gli Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del Codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

[Articolo 90, comma 1, del Codice: lettera d) liberi professionisti singoli e associati; lettera e) società di professionisti; lettera f) società di ingegneria; lettera g) raggruppamenti temporanei; lettera h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria]

A soggetti privati che svolgono come società solo l'attività di verifica (non possono fare progettazione).

B (uffici tecnici delle Stazioni appaltanti) Unità organizzativa – ufficio tecnico che verificano progetti prima di metterli in gara. Tali strutture devono essere accreditate.

C sono le società di ingegneria che possono svolgere attività di verifica ma costituendo divisione separata dalla società di ingegneria.

Accredia (l'Ente unico nazionale di accreditamento, associazione senza scopo di lucro e riconosciuta dallo Stato nel 2009, è nato dalla fusione di SINAL e SINCERT): organismo unico di accreditamento, o il Consiglio superiore dei lavori pubblici solo però per i soggetti di tipo B.

Quindi si possono individuare tre macro aree:

- Sopra 20 milioni di euro A, B e C accreditati presso Accredia, ovvero presso il Consiglio Superiore per i B.
- Sotto 20 milioni di euro e fino a 1 milione per le opere puntuali o a 4,845 milioni di euro per le opere lineari: possono operare gli organismi ABC, SA e le società di ingegneria e liberi professionisti dotati di sistema di qualità e che garantiscano la terzietà con struttura indipendente dal resto delle attività di verifica (garanzia terzietà).
- Opere al di sotto di un milione di euro per opere puntuali e sotto la soglia comunitaria (4.845.000 euro) per le opere lineari dove l'attività di verifica può essere svolta direttamente dal RUP.

Differenza: Per l' Allegato XXI del Codice la verifica della progettazione delle infrastrutture strategiche può essere svolta solo dagli organismi di tipo A e B.

Per le opere ordinarie, essendo molte le opere di tale entità economica, si è voluto aprire al mercato, consentendo agli organismi di tipo C di operare in caso di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro.

Sia gli organismi di tipo A B e C dovranno dotarsi di sistema di qualità, richiesto anche sotto i 20 milioni di euro.

Affidamento all'esterno. La Stazione Appaltante decide di affidare all'esterno ad organismi di tipo A e C, o a società di ingegneria o professionisti: in questo caso le procedure da seguire non sono quelle generali dei servizi di ingegneria e di architettura che prevedono ad esempio l'affidamento con gara informale sotto i 100.000 €, ma sono le procedure generali dei servizi, in quanto l'affidamento dell'attività di verifica rientra tra i servizi a supporto del RUP, disciplinati dall'art. 10 del Codice, e rientra nella disciplina più generale del progetto; non si applica l'articolo 91, comma 2, che disciplina le procedure per l'affidamento sotto i 100.000 di euro.

E' una differenza da sottolineare, tra verifica del progetto e gli altri servizi di ingegneria.

Art. 53

Verifica della documentazione

- 1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.**

I commi successivi indicano le modalità della verifica da compiere sulla documentazione.

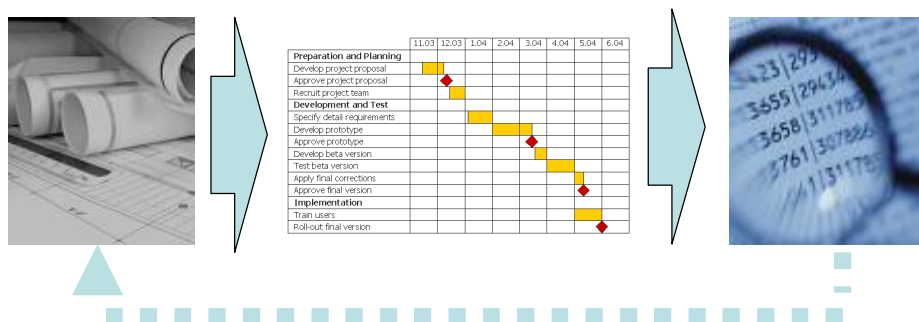
Art. 53 - Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
 - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente.

Art. 54

Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.



Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

Rispetto all'art. 357 (Norme transitorie), il comma 3 indica che le disposizioni della parte II, titolo II, capo II (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli [articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#). L'ultimo comma dell'articolo del Codice relativo alla verifica rimandava al regolamento per la verifica dei servizi e forniture: il Regolamento richiama i principi generali della verifica del progetto anche per servizi e forniture. Ciò è una mera facoltà prevista dal nuovo regolamento che la SA può far propria.

In sintesi, questi sono gli elementi di novità. In merito al contenzioso dovuto a carenze progettuali è opportuno segnalare una recente sentenza del TAR Lombardia (Sezione Terza, N-499 del 3 febbraio 2011) che richiama necessariamente una riflessione riguardo al fatto che i contenuti della verifica (sia del progetto sia dell'osservanza delle diverse prescrizioni date dagli organi intervenuti nell'iter di approvazione del progetto) possono, o meglio ancora devono, essere considerati REQUISITI DI LEGITTIMITA' PER LA GARA.

Quindi, quando la verifica progettuale è corretta e la validazione recepisce i contenuti della verifica sia nel contenuto del progetto sia nell'osservanza delle diverse prescrizioni date dagli organi intervenuti nell'iter di approvazione, quando cioè queste due condizioni sono rispettate, si può appaltare con maggiore sicurezza anche sul progetto preliminare e sul definitivo e, di conseguenza, il rischio di contenzioso dovrebbe ridursi drasticamente.

E' questa la ragione fondamentale per cui con il primo ed il secondo decreto legislativo correttivo, in attesa del nuovo Regolamento, erano state sospese le disposizioni su appalto di progettazione ed esecuzione sul preliminare e sul definitivo. Con l'entrata in vigore del Regolamento dovrebbero essere disponibili tutti gli strumenti tecnico-giuridici che garantiscono l'appaltabile sul progetto preliminare, sul progetto definitivo e addirittura sullo studio di fattibilità in caso di opera da realizzarsi con lo strumento della finanza di progetto.

LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO



Art. 55 - La validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è **l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche.** La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

**E IN CASO DI ESITI/
/CONTRODEDUZIONI
NON CONCORDI?**



All'articolo 55 il Regolamento indica che la **validazione del progetto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La competenza è posta in capo al RUP.**

Qual è la differenza terminologica tra verifica e validazione? La prima è ogni controllo svolto dalla SA, da un soggetto terzo o dalla stessa SA su ciascun livello di progettazione. La validazione è l'atto formale redatto del RUP che recepisce e fa proprie le risultanze dell'attività di verifica sul progetto posto a base di gara.

Su appalto integrato, di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto definitivo, il RUP acquisirà il rapporto conclusivo di verifica sul Progetto Preliminare, un ulteriore rapporto conclusivo sul Progetto Definitivo e, una volta raccolti, se li condivide, produrrà l'atto formale di validazione che verrà richiamato nel bando di gara (estremi dell'avvenuta validazione da parte del RUP).

L'avvenuta verifica e validazione del progetto non esime l'impresa dall'effettuare i controlli sul progetto stesso e sui luoghi.

Il comma 2 prevede che **in caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.**

Il comma 3, indica che **il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.**

**RESPONSABILITA'
DEL SOGGETTO
CHE ESEGUE LE VERIFICHE
E GARANZIE RICHIESTE**



Art. 56

Le responsabilità

1. L'articolo 56, relativo alle responsabilità, prevede che il soggetto incaricato della verifica risponda a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

Le principali novità dell'art. 56 si ravvisano ai commi 1 e 3.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

3. La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.

In estrema sintesi possiamo sottolineare che:

VERIFICA = ATTIVITA' DI CONTROLLO

NON SI SOSTITUISCE AL PROGETTO MA CONCORRE IN TERMINI DI RESPONSABILITA' CON IL PROGETTO (RESPONSABILITA' SUSSIDIARIA)

Art. 57

Le garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:
 - a) nel caso di **polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:**
 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;
 2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.
 - b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una **polizza professionale generale per l'intera attività**, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

L'articolo 57 indica le forme di garanzia dei progettisti interni ed esterni.

La garanzia che il soggetto incaricato della verifica deve prestare, nella forma di polizza di responsabilità civile professionale, deve contenere le seguenti caratteristiche:

- a) nel caso di polizza specifica **limitata all'incarico di verifica**, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 2. non inferiore al dieci per cento del valore dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Va sottolineato che gli oneri per dipendente della P.A. vanno inseriti nel quadro economico di progetto, in quanto in capo alla stazione appaltante.

I SOGGETTI COINVOLTI:

**I REQUISITI NECESSARI
ALLE STRUTTURE
INTERNE PER SVOLGERE
ATTIVITA' DI VERIFICA
DEI PROGETTI**



VERIFICHE DEL PROGETTO EFFETTUATE DALLA STRUTTURA INTERNA

TERMINOLOGIA	
Ufficio Tecnico	Parte dell'organizzazione di una P.A. che fornisce, tra l'altro, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale.
Ufficio Tecnico dotato di sistema di controllo qualità	Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini della verifica del progetto, si intende: a) per progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a euro 4.845.000 , un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per progetti relativi a lavori di importo inferiore a euro 4.845.000 un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.
Unità Tecnica	Nucleo operativo specializzato dell'Amministrazione, con mandato specificato, composta da personale con adeguati profili di competenza.
Unità Tecnica Organismo di Ispezione di Tipo B	Unità Tecnica dell'Amministrazione cui sono stati affidati specifici compiti di ispezione (verifica) dei progetti. <u>Essa forma parte separata ed identificabile</u> della struttura tecnica coinvolta nella redazione dei progetti sottoposti a verifica, e viene espressamente incaricata di fornire a questa servizi ispettivi. Per consentirne l'accreditamento, essa deve rispettare i criteri di cui all'appendice B della norma Uni En 17020.

I SOGGETTI COINVOLTI:

**COSA SIGNIFICA DOTARE
L'UFFICIO TECNICO DI UN
SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITA'
CONFORME ALLA NORMA
UNI EN ISO 9001-2008**



OBIETTIVO DELLA DIREZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE



Per guidare e far funzionare con successo un'organizzazione è necessario dirigerla e tenerla sotto controllo in maniera sistematica e trasparente. Il successo può derivare dall'attuazione di un sistema di gestione progettato per migliorare con continuità le prestazioni tenendo conto delle esigenze di tutte le parti interessate. La gestione di un'organizzazione comprende - tra altre discipline di gestione - la gestione per la qualità.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ'

Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi, per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione, con riferimento alla qualità.

Uni En Iso 9000:2005

L'implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una opzione organizzativa finalizzata al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza di una organizzazione.

La certificazione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una scelta volontaria (ad esclusione di alcuni settori, per i quali è prevista per legge, o per alcune categorie di prodotti soggetti a marcatura CE, quando è prevista dalle specifiche procedure di marcatura).

L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità implica diverse fasi:



- ü determinare le esigenze e le aspettative dei **soggetti a cui ci rivolgiamo** e delle **altre parti interessate**;
- ü stabilire la **politica** e gli **obiettivi per la qualità** dell'organizzazione;
- ü determinare i **processi** e le **responsabilità** necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti;
- ü determinare e fornire le **risorse** necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti;
- ü stabilire **metodi** per **misurare l'efficacia e l'efficienza** di ciascun processo;
- ü mettere in atto queste misure per determinare l'efficacia e l'efficienza di ciascun processo;
- ü determinare i mezzi per **prevenire le non conformità** ed eliminarne le cause;
- ü stabilire ed applicare un processo per il **miglioramento continuo** del sistema di gestione per la qualità.

Uni En Iso 9000:2005

Vi ringrazio per l'attenzione

Leonardo Draghetti

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
ed Osservatorio dei contratti e degli investimenti
pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili
Regione Emilia-Romagna
ldraghetti@regione.emilia-romagna.it